

COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA
PROVINCIA DI SASSARI



PROGETTO PER REALIZZAZIONE
CHIOSCO RECEPTION
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
CDS 4 - LI FERULI

ELABORATO

RELAZIONE PAESAGGISTICA

TAVOLA

9

CONCESSIONARIO:
CARTA SONIA ANGELA

TECNICO INCARICATO:
Geom. Monica Carta
Firmato Digitalmente



Monica Carta
12.10.2026
10:42:55
GMT+02:00

DICEMBRE 2025

F370

Oggetto: Progetto per la realizzazione chiosco reception Concessione Demaniale Marittima, Unità di Spiaggia 01 – LI FERULI identificata con la Sigla CDS 4, con posa in opera di corridoio di lancio tramite boe galleggianti sita in Comune di Trinità d'Agultu e Vignola.

RELAZIONE PAESAGGISTICA

- Premessa

La "Relazione paesaggistica" posta a corredo della richiesta di autorizzazione paesaggistica è necessaria per la messa in opera del progetto che s'intende realizzare e costituisce la base di riferimento per la verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" nonché da quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005.

- Dati del Richiedente

La richiesta viene presentata dalla Signora Carta Sonia Angela, nata a Sassari il 02/04/1979, residente a Badesi, via Dante, 76, C.F. CRTSNG79D42I452T, titolare della ditta individuale Carta's Holidays Apartments di Carta Sonia Angela con sede in Trinità d'Agultu e Vignola, Località Costa Paradiso, via La Piana, Lotto C25b, P.IVA 02839530900.

- Progettista

Geometra Monica Carta, iscritta all'albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sassari al N° 2498, con Studio in Corso Vittorio Emanuele, 41, Comune di Trinità D'Agultu e Vignola

- Tipologia dell'intervento

L'intervento consiste nella realizzazione di un chiosco reception a servizio della Concessione Demaniale Marittima identificata con la sigla CDS 4, Unità di Spiaggia 01 – Li Feruli, approvato dalla RAS – Ufficio Tutela del Paesaggio Sardegna Settentrionale Nord-Est, con Determinazione n. 1008, prot. n. 36018 del 19/07/2021.

Tutte le strutture saranno in legno del colore noce per ridurre al minimo la percezione visiva rispetto al contesto ambientale circostante.

- Riferimenti generali al P.P.R.

L'approvazione da parte della Giunta Regionale (Delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006) del P.P.R. ha introdotto in Sardegna il riconoscimento legislativo delle diversità ambientali del territorio regionale, individuando nelle unità paesistico-ambientali il nuovo modello di coerenza metodologica in cui dovranno convergere tutte le analisi di settore per un uso corretto e compatibile di tutte le risorse presenti nel territorio.

Dalla lettura del P.P.R. si ricava che i principi contenuti nel P.P.R. sono "assunti a base delle azioni da attuare per il perseguimento dei fini di tutela paesaggistica, costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività - economica e l'ambiente, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio e con lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo".

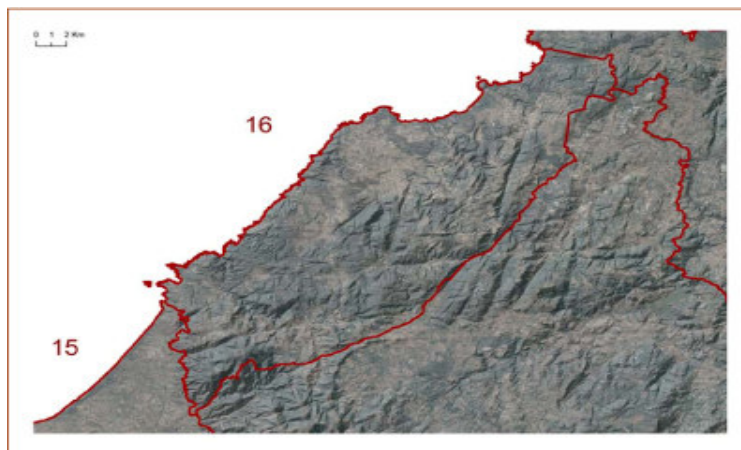
Gli stessi riguardano:

- il controllo dell'espansione delle città;
- la gestione dell'ecosistema urbano secondo il principio di precauzione;
- la conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale;
- l'alleggerimento della eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone costiere;
- le politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica;
- le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili;
- la protezione del suolo con la riduzione di erosioni;
- la conservazione e recupero delle grandi zone umide;

Al fine di prevedere efficaci azioni di tutela e valorizzazione del territorio e di individuare specifiche aree di intervento unitarie della pianificazione sott'ordinata, il P.P.R. detta, per ciascun ambito di paesaggio, la disciplina di tutela in conformità.

- Riferimenti specifici al P.P.R.

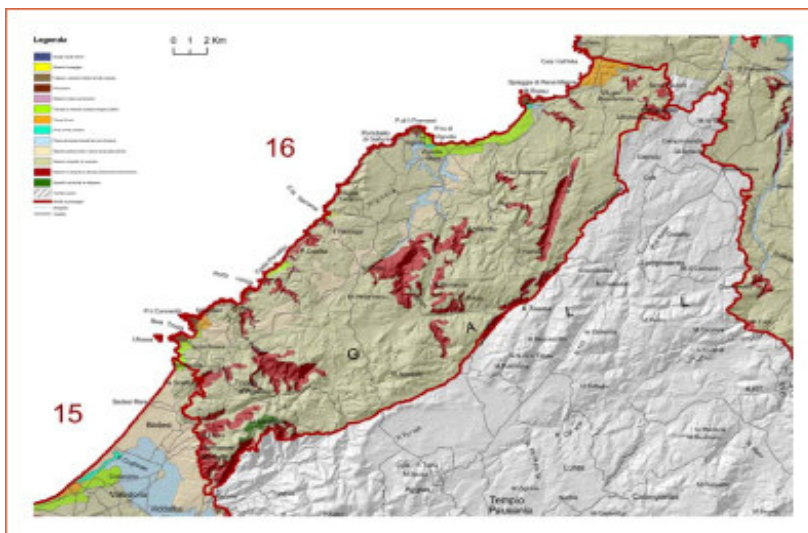
Nello specifico il territorio di Trinità d'Agultu e Vignola ricade nell'ambito costiero n° 16 denominato "Gallura nord-occidentale".



SCHEDA AMBITO N. 16 GALLURA COSTIERA
NORD - OCCIDENTALE

STRUTTURA

L'Ambito della Gallura Nord Occidentale è caratterizzato dalla conformazione della fascia costiera, in cui si alternano tratti a falesia e tratti interessati da ambiti dunari, a partire dai bordi della piana del Coghinis, in corrispondenza del promontorio dell'Isola Rossa, fino ai compendi sabbiosi dei cordoni dunari di Rena Majore. La struttura dell'arco costiero si sviluppa prevalentemente secondo una tipologia di costa alta, caratterizzata dalla dominante delle formazioni granitiche, nella quale si attestano il sistema delle falesie e la spiaggia di Tinnari, le scogliere di Porto Leccio, l'areale della Costa Paradiso, le



cogliere di Li Campaneddi, il Canale La Lizza verso Cala Sarraina, le pinete sul litorale da Punta di Li Francesi, intervallato dal promontorio degli Scogli di Monte Russu, fino all'ambito dei cordoni dunali di Rena Maggiore. Sull'ambito costiero, sul quale si localizzano in forma puntuale i nuclei insediativi turisticistagionali, ricade l'insediamento dell'Isola Rossa, compreso fra le scogliere e le aree dunali di retrospiaggia dell'omonimo promontorio. A partire dall'ambito costiero, la struttura ambientale raccoglie il complesso della piana di Vignola e di Lu Colbu all'interno del sistema dei rilievi delle formazioni granitiche, caratterizzate da affioramenti rocciosi e da un paesaggio della vegetazione naturale rappresentato in prevalenza da formazioni arbustive, in prossimità della costa, e da importanti formazioni boschive (*Quercus suber*), nelle zone più interne. L'organizzazione territoriale è caratterizzata dalla direttrice ambientale del Rio Vignola, che correla i territori di Trinità d'Agultu, Aggius ed Aglientu, sul quale si attestano la piana agricola di Lu Colbu e la piana di Vignola. Attorno alla piana si organizzano nuclei insediativi e componenti infrastrutturali viarie in corrispondenza delle quali si localizza l'insediamento di Trinità d'Agultu. Lungo la direttrice viaria, che collega Isola Rossa, Trinità d'Agultu con Aggius, è presente una diffusione di nuclei insediativi che si sviluppa lungo il confine con Badesi. Le strutture significative dell'organizzazione insediativa comprendono l'insediamento di Trinità D'Agultu e di Aglientu nel territorio interno, i centri e nuclei costieri a carattere stagionale, l'insediamento strutturato in nuclei, piccoli annucleamenti o in singoli stazzi, fenomeno insediativo rilevante presente in tutto il territorio. L'organizzazione dello spazio agricolo è prevalentemente caratterizzata dalle colture estensive e dalla presenza delle aree dei vigneti, in particolare nell'Ambito della piana di Vignola compreso fra Trinità e Aglientu. La caratterizzazione delle attività agricole prevalenti risulta quella zootecnica con allevamento di tipo estensivo di razze bovine rustiche.

ELEMENTI

Ambiente

- Costituiscono elementi ambientali del sistema paesaggistico dell'ambito: -il settore costiero compreso tra L'isola Rossa e Punta li Canneddi è costituito da un sistema di promontori granitici che racchiudono la spiaggia ed il corpo dunare di La Marinedda. -il settore costiero, compreso tra le scogliere di Tinnari e Punta Li Francesi, rappresenta un esteso tratto di costa rocciosa che si sviluppa per circa 20 Km, caratterizzato da un articolato sistema di falesie, versanti granitici a mare e da alcune insenature di origine fluviale. Quest'ultime danno origine ad alcune baie tra le quali le più importanti sono Porto Leccio, Porto La Cruzitta, Cala di Faa, Porto Caneddi. -il settore compreso tra Punta Li Francesi e il promontorio granitico di Monte Russu, rappresenta nel complesso un

esteso terrazzo costiero impostato su litologie granitiche e su depositi colluvie-alluvionali, caratterizzato nel settore a mare dall'alternarsi di tratti costieri bassi e rocciosi e sistemi sabbiosi, quali il Porto di Vignola, in cui si riconosce anche un settore umido retrolitorale, e la falcata sabbiosa della spiaggia di Massidda. -il settore compreso tra il promontorio granitico di Monte Russu e la Punta dell'Acula, è caratterizzato dalla presenza di versanti e falesie rocciose granitiche, la cui continuità è interrotta dalla spiaggia di Cala Pischina. -il sistema sabbioso di Rena Maiori, è caratterizzato da una spiaggia lunga oltre 1500 metri e da un ampio campo dunare in gran parte stabilizzato da interventi di rimboschimento a Pino, che si spinge nell'entroterra per alcune migliaia di metri. Nella spiaggia trova la sua foce a mare il Rio Cantaru, a cui si deve la genesi di una zona umida di retrospiaggia. -il sistema orografico d'impostazione granitica di Monte Littigheddu – Monte Cuccaru, che racchiude il sistema idrografico del Riu Pirastru, è costituito da rilievi con quote intorno ai 3-400 metri s.l.m. ed è caratterizzato da superfici sommitali subpianeggianti e versanti da mediamente a fortemente acclivi. La copertura del suolo è costituita da macchia più o meno evoluta, specie in corrispondenza dei settori a maggiore acclività, mentre appare fortemente degradata nei settori subpianeggianti sommitali. -il sistema orografico d'impostazione granitica di Monte Giuncana – Monte Puntaccia – Punta di la Aldiula, che racchiude il sistema idrografico del Rio Vignola e del Rio Cantaru, è costituito da rilievi con quote intorno ai 500 metri s.l.m. ed è caratterizzato da diffuse morfologie di alterazione granitica con numerosi torrioni rocciosi, inselberg e tor. La copertura del suolo è costituita prevalentemente da macchia più o meno degradata, con limitate superfici boschive o macchia evoluta. Sono presenti i siti di importanza comunitaria di Isola Rossa-Costa Paradiso, Foci del Coghinas e Monte Russu. Le dune del Rio Vignola rilevano la presenza di una vegetazione psammofila, riparia, igrofila e garighe dunali.

Rurale

- Costituiscono elementi del sistema paesaggistico rurale: -le connessioni fra le strutture necessarie all'attività agricola, rappresentata dall'allevamento del bovino rustico e dalla coltivazione della vite, garantita dalla presenza di terreni pascolativi e arativi nell'entroterra e dalla ricchezza di acque; -il sistema economico sociale di riferimento.

Storia

- Costituiscono elementi del sistema del paesaggio storico-culturale: -il sistema insediativo degli stazzi strutturato prevalentemente nel XVIII secolo in seguito all'insediamento di profughi corsi e pastori del centro nord isolano. I nuclei rurali, costituiti da insiemi di abitazioni, magazzini e stalle, sia nella forma semplice che nei casi di stazzi poi evolutisi in villaggi, si configurano come bene paesaggistico l'insieme comprendente gli edifici, la partizione fondiaria con le colture agrarie ed i percorsi di collegamento (esempi in Viddalba, Badesi, Trinità d'Agultu, San Teodoro, Loiri, Enas e a La Ficaccia). Il sistema si configura con forti connessioni d'interambito;
- -la chiesa di San Leonardo a Luogosanto;
- -il sistema infrastrutturale della ferrovia a scartamento ridotto è un elemento del paesaggio sia per la consistenza fisica sia per le potenzialità di percezione dinamica delle configurazioni territoriali.

Insediamiento

- Costituiscono elementi rilevanti dell'assetto insediativo dell'Ambito i seguenti sistemi: - l'insediamento strutturato di Trinità d'Agultu nel territorio interno; la città presenta alcuni caratteri insediativi dominati dalla presenza delle direttrici infrastrutturali lungo le quali si estende l'insediamento di Trinità d'Agultu ai piedi del Monte Santa

- Barbara; - l'insediamento strutturato di Aglientu nel territorio interno, i cui caratteri insediativi sono legati alle direttrici infrastrutturali fra le quali si estende l'insediamento di Aglientu all'interno di una diffusione di stazzi;
- - la direttrice infrastrutturale ed insediativa sulla SP39 sull'orlo della piana di Lu Colbu, lungo la quale si insedia il nucleo rurale di Nicolaeddu, l'insediamento di Trinità d'Agultu e Vignola, il nucleo di La Scalitta, di Paduledda (dove si associano funzioni di residenzialità stabile e stagionale) e l'insediamento di Isola Rossa, compreso fra le scogliere e le aree dunari di retrospiaggia di Isola Rossa;
 - - i centri e i nuclei costieri: gli insediamenti turistici stagionali di Costa Paradiso, La Marinedda, Canneddi. Lungo la direttrice costiera si allineano gli insediamenti di Tinnari (localizzato nell'ambito compreso fra le falesie e la spiaggia di Tinnari) ed altri nuclei insediativi caratterizzati prevalentemente da destinazione turistica. Compongono il paesaggio insediativo:
 - a partire dall'ambito lungo il confine con Badesi, il nucleo di La Scalitta (il cui insediamento si raccorda con la spiaggia della foce del Coghinas), il sistema insediativo di Paduledda, Stazzi Vazzileddi, Stazzo Li Rocchi e Pischinazza-Stazzo Funtanazza, nuclei turistici e rurali, connessi al nucleo di Isola Rossa dalla SP39; - il nucleo di La Marinella che si sviluppa in modo contiguo al nucleo di Isola Rossa raccordandosi al nucleo di Tinnari e di Canneddi, distribuiti sul tratto costiero. Porto Leccio si localizza nel tratto compreso fra le scogliere di Tinnari e le scogliere di Porto Leccio; - l'areale della Costa Paradiso comprendente l'omonimo insediamento raccordato alla SP 90; - il tratto costiero interessato dalla presenza della Marina di Li Vaccaggi, localizzata in prossimità delle scogliere di Li Campaneddi e Greuli sul Canale La Lizza verso Cala Sarraina, dagli insediamenti turistici di Portobello, Vignola Mare, Rena Majore; - l'insediamento strutturato in nuclei (Lu Colbu, Paduledda) e piccoli annucleamenti (Greuli, Paragoni, Vaccaggi, Falsaggiu, Pischinazza, Nicolaeddu) o in singoli stazzi, fenomeno insediativo rilevante per le numerose località presenti, dislocate in tutto il territorio; le località si distinguono in relazione alla vicinanza col centro urbano di Trinità d'Agultu (Nicolaeddu), alla vicinanza con insediamenti turistico costieri (Pischinazza e Paduledda, Vaccaggi e Falsaggiu) o in prossimità rispetto ad assi stradali (es. asse Badesi-Santa Teresa per i nuclei di Lu Colbu e Falsaggiu);
 - la diffusione di nuclei a carattere rurale negli ambiti della piana di Lu Colbu: il nucleo di Lu Colbu, il nucleo di Stazzi Falzaggi, sono localizzati lungo la SP90 nell'ambito compreso fra i rilievi di Monte La Tozza e l'ambito della piana; i nuclei degli insediamenti rurali di Tamburu (Stazzi Lu Capitanu), Stazzo Naragoni e stazzo Contra di Lu Rotu sono localizzati in modo contiguo alla zona costiera.

- Descrizione generale del contesto

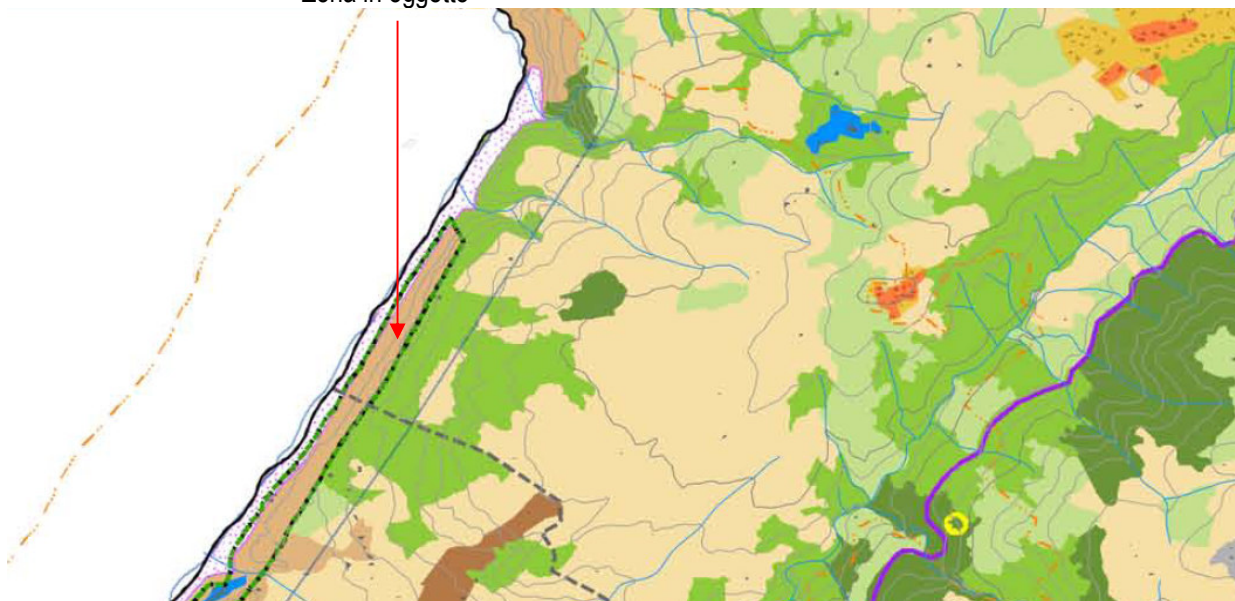
Il territorio comunale di Trinità d'Agultu e Vignola, si affaccia sulla costa nord occidentale della Sardegna ed è posto tra il lungo arenile del comune di Badesi, sino all'insenatura di cala di Faa la fascia costiera è caratterizzata dalle dominanti formazioni granitiche, nella quale si attestano il sistema delle falesie e la spiaggia di Tinnari, le scogliere di Porto Leccio, l'areale della Costa Paradiso, le scogliere di Li Campaneddi, il Canale La Lizza verso Cala Sarraina, sino al confine con il comune di Aglientu percorrendo un tratto costiero di circa 40 km lineari. Allo stato attuale la fascia costiera è stata interessata solo marginalmente da interventi antropici e si presenta, in alcuni ambiti, ancora ricca di endemismi naturalistici che ne caratterizzano il territorio.

La struttura insediativa è composta dall'insediamento del centro urbano di Trinità d'Agultu, dalle borgate di Paduledda, la scalitta l'isola Rossa e Lu colbu oltre gli insediamenti turistico-residenziali di Li Canneddi e Costa Paradiso.

ESTRATTO P.P.R.

AMBITO 16 – GALLURA COSTIERA NORD OCCIDENTALE

Zona in oggetto



- NORMATIVA DA APPLICARSI

Assetto Ambientale - Fascia Costiera - normate dagli artt. 15-19-20.

a) ASSETTO AMBIENTALE - FASCIA COSTIERA -

Art. 15 – Ambiti di paesaggio costieri. Disciplina transitoria

1. Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all'articolo 14, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R., è consentita l'attività edilizia e la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate dai Comuni ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, purché delimitate ed indicate come tali negli strumenti urbanistici comunali. Sono altresì realizzabili gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato ed interclusi fra altri piani attuativi in tutto o in parte già realizzati.

2. Nelle restanti zone C, D, F, e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purché approvati e con convenzione efficace, alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004, per i Comuni non dotati di PUC approvato e ricadenti nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, e nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori a condizione che, limitatamente alle zone F, siano rispettati i parametri di cui all'articolo 6 della legge regionale 8/2004. Alla stessa data dovranno risultare legittimamente avviate le opere di urbanizzazione, nel senso che sia stato realizzato il reticolo stradale e si sia determinato un mutamento consistente ed irreversibile dello stato dei luoghi.

3. Nelle medesime zone C, D, F, e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi purché approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale:

- 1) per i Comuni dotati di PUC approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.8 della L.R. n.8/2004;
- 2) per i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza del Piano Territoriale Paesistico del Sinis;

3) per i Comuni non dotati di PUC approvato, relativamente agli interventi ricadenti oltre la fascia dei 2000 metri dalla linea di battigia marina anche per i terreni elevati sul mare e oltre la fascia dei 500 metri dalla linea di battigia marina anche per i terreni elevati sul mare per le isole minori.

4. In fase di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R. e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del P.P.R., negli ambiti di paesaggio di cui all'art.14 è altresì consentita la realizzazione di interventi non localizzati nelle zone omogenee A, B e C, finalizzati alla riqualificazione urbanistica ed edilizia di strutture per l'esercizio di attività ricettive, agricole, produttive e per servizi generali, previa verifica di compatibilità degli interventi proposti con le previsioni del P.P.R., e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;

5. Le attività e gli interventi di cui al precedente comma 4, sono autorizzati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica, previa intesa in conferenza di servizi tra Comune, Provincia e Regione ai sensi della L.R. 40/90.

6. E' fatta salva la realizzazione degli interventi pubblici finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni o dagli enti strumentali statali o regionali autorizzati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica.

7. Ai piani attuativi ricadenti nella fascia dei 100 metri dal perimetro dei sistemi storico culturali individuati al comma 2 dell'articolo 59 si applicano, fino all'adeguamento dei rispettivi Piani Urbanistici Comunali, le norme di cui al precedente comma 4.

8. Dal momento dell'adozione del P.P.R. e fino alla sua approvazione, si applica l'articolo unico della Legge 1902/1952 e succ. mod. e integr., in riferimento al rilascio dei titoli abilitativi in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 19 - Fascia costiera. Definizione

1. La fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all'art 4, rientra nella categoria dei beni paesaggistici d'insieme ed è considerata risorsa strategica fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, che necessita di pianificazione e gestione integrata.

2. I territori della fascia costiera di cui al comma precedente, sono caratterizzati da un contesto territoriale i cui elementi costitutivi sono inscindibilmente interrelati e la preminenza dei valori ambientali è esposta a fattori di rischio che possono compromettere l'equilibrio dei rapporti tra habitat naturale e presenza antropica.

3. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le seguenti zone, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali:

a) le zone omogenee A e B;

b) le zone omogenee C con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte, immediatamente contigue alle zone B di completamento;

c) le zone omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte.

Art. 20 - Fascia costiera. Disciplina

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.15, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici, nella fascia costiera di cui all'art.19 si osserva la seguente disciplina:

a) Nelle aree inedificate all'entrata in vigore del P.P.R. è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12;

b) Non è comunque ammessa la realizzazione di:

1) nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, fatte salve quelle di preminente interesse statale e regionale, per le quali sia in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'Ambiente, autorizzate dalla Giunta Regionale;

2) nuovi interventi edificatori a carattere industriale e grande distribuzione commerciale;

3) nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper.

2. Nell' adeguamento al P.P.R. degli strumenti urbanistici comunali, le trasformazioni all'interno della fascia costiera di cui all'art. 19, escluse le zone di cui al comma 3 del medesimo art. 19, vengono sottoposte all'intesa tra Regione, Province e Comuni competenti per territorio, e sono attuate anche tramite Piani di azione paesaggistica di cui all'art 11, che in considerazione della valenza strategica dei territori costieri per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, valutano le esigenze di gestione integrata delle risorse, assicurando un equilibrio sostenibile tra la pressione dei fattori insediativi e produttivi e la conservazione dell'habitat naturale, seguendo le indicazioni della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della "Gestione integrata delle zone costiere" (GIZC) in Europa (2002/413/CE) e del "Mediterranean Action Plan" (MAP), elaborato nell'ambito della Convenzione di Barcellona.

3. Nei piani di azione paesaggistica, previo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al P.P.R., possono essere previsti i seguenti interventi:

a) trasformazioni finalizzate alla realizzazione di residenze, servizi, ricettività solo se contigui ai centri abitati e frazioni;

b) risanamento e riqualificazione urbanistica e architettonica degli insediamenti turistici esistenti;

c) riuso e trasformazione a scopo turistico e ricettivo di edifici esistenti;

d) nuovi insediamenti turistici solo con destinazione ricettiva e alberghiera con standard di qualità elevata, in aree già antropizzate, subordinati alla preventiva verifica della compatibilità del carico sostenibile del litorale e del fabbisogno di ulteriori posti letto;

e) infrastrutture finalizzate a migliorare e/o completare la fruibilità dei litorali;

f) interventi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici;

g) infrastrutture puntuali o di rete, purchè previste nei piani settoriali, preventivamente adeguati al P.P.R.

- Estremi del provvedimento Ministeriale o Regionale di notevole interesse pubblico del vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico

Decreto Ministeriale del 02/10/1964 emanato secondo la legge 29 giugno 1939 n° 1497 sulla protezione delle bellezze naturali art. 1 n° 4.

Secondo gli atti della Commissione Provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali del 16 gennaio 1961 e 16 gennaio 1963 nel quale si include nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica, ai sensi dell'art. 2 della legge predetta, l'intero territorio del Comune di Trinità d'Agultu, precisando che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona riconosciuta di notevole interesse pubblico per la particolare formazione delle sue roccie di bellezza crescente

man mano che ci si avvicina al mare, di colore rosso acceso, tali da costituire una vera singolarità lungo il litorale nord della Sardegna, per le sue coste che si concludono con lo stupendo scoglio detto Isola Rossa, e l'entroterra con un susseguirsi di magnifici panorami, offre nel suo insieme numerosi quadri naturali, aventi per sfondo il tema dominante del mare con continue variazioni dettate dal mutare della rocciosa orografia e della flora.

Decreto Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 35 del 10 febbraio 1965.

TAVOLA SINOTICA 01 "LI FERULI" – PIANO UTILIZZO LITORALI – VARIANTE CONCESSIONE IN PROGETTO



PIANO UTILIZZO DEI LITORALI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1.1 - FINALITÀ E PRINCIPI

Il presente regolamento disciplina, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento, gli ambiti demaniali marittimi e i sistemi di spiaggia dell'intero territorio comunale di Trinità d'Agultu, destinati ad attività turistico ricreative e persegue le seguenti finalità:

- a) conservare gli ecosistemi costieri locali con particolare riferimento agli habitat di interesse comunitario, di cui alla Direttiva (Dir.92/43/CEE, recepita dal DPR 357/1997 e s.m.i.), stabilendo in questo termini relazioni concettuali ed operative con i Piani di Gestione delle aree della Rete Natura 2000, quali i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale;
- b) incentivare la riqualificazione ambientale di siti costieri attraverso la riconversione compatibile degli stabilimenti balneari e la sostituzione delle strutture fisse con quelle temporanee o precarie; .

- c) mitigare la frammentazione della seriazione ecologica tra spiaggia, i diversi ordini dei sistemi dunari, le zone umide, in particolare quella derivante dagli accessi pedonali e veicolari;
- d) favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica;
- e) equilibrare e armonizzare gli interventi e le attività sul territorio costiero attraverso la gestione integrata e coordinata delle azioni in un'ottica di durabilità delle risorse;
- f) costruire un quadro di riferimento per la coerenza tra interessi pubblici e privati sulla fascia costiera.

Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità esposte il regolamento d'uso disciplina in particolare:

- le aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
- le attività turistico ricreative a supporto della fruizione balneare;
- le aree di sosta veicolare a supporto della fruizione balneare;
- il sistema degli accessi alle spiagge, della viabilità pedonale, ciclabile e veicolare di servizio a supporto della balneazione;
- l'uso della spiaggia e dei territori ai fini della fruizione balneare in genere e dei relativi servizi di supporto;
- le attività potenzialmente attuabili in riferimento alla vigilanza, gestione e manutenzione delle spiagge.

ARTICOLO 1.3- AMBITO- DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico — ricreative, così come definito nell'art.18 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 12/08 del 05 marzo 2013.

Le norme e le previsioni contenute in questo regolamento prevalgono sulle preesistenti disposizioni comunali inerenti la materia.

Il regolamento si attua all'interno del territorio comunale costiero e più specificatamente nelle seguenti Unità di spiaggia, come identificate nelle Tav. 4.4.7 - 4.4.8 - 4.4.9

1. UNITA' DI SPIAGGIA N.1 - LI FERULI;
2. UNITA' DI SPIAGGIA N.2 - LI PUZZI;
3. UNITA' DI SPIAGGIA N.3 - ISOLA ROSSA;
4. UNITA' DI SPIAGGIA N.4 - MARINEDDA;
5. UNITA' DI SPIAGGIA N.5 - CALA FALZA;
6. UNITA' DI SPIAGGIA N.6 - CANNEDDI;
7. UNITA' DI SPIAGGIA N.7 - TINNARI;
8. UNITA' DI SPIAGGIA N.8 - PORTO LECCIO;
9. UNITA' DI SPIAGGIA N.9 - LI COSSI- COSTA PARADISO
10. UNITA DI SPIAGGIA N.10 - CALA SARRAINA;
11. UNITA' DI SPIAGGIA N.11 - LI POSADOJI;
12. UNITA' DI SPIAGGIA N.12 - GOLFO DI LI MOLI;
13. UNITA' DI SPIAGGIA N.13 - CALA DI FAA.

ARTICOLO 1.4 -ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SERVIZI PER LA FRUIZIONE BALNEARE

Ai sensi del Decreto Legge n.400 del 5 ottobre 1993, Afl. 1, lett. da a) ad e), convertito in L.494/1993, per attività turistico-ricreative oggetto di rilascio di concessioni demaniale marittima si intendono:

1. gestione di stabilimenti balneari;
2. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

3. noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
4. gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
5. esercizi commerciali.

Le attività di cui al comma precedente sono gestite e pianificate da parte del Comune esclusivamente secondo quanto definito dall'art. 5 delle Direttive Regionali della D.G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010.

Ai fini dell'espletamento delle attività sopra elencate, possono essere realizzati e posizionati sul Demanio Marittimo e nel mare territoriale, sempre all'interno dell'area assentibile della spiaggia così come definita nei successivi articoli, esclusivamente le seguenti strutture e manufatti di rimozione:

- a. Chioschi;
- b. box;
- c. scivoli a mare, passerelle e pedane;
- d. strutture per l'ombreggio;
- e. salvamento e pubblico soccorso;
- f. corridoi di lancio.
- g. box-cabine;
- h. box-servizi;
- i. box-servizi igienici;
- j. box-docce;
- k. passerelle e camminamenti su pedana;
- l. recinzioni con pali e corda;
- m. segnaletica e cartellonistica;
- n. torretta di salvamento;

In riferimento alle strutture e manufatti realizzabili per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione si applicano le definizioni stabilite dall'art. 3 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010, che riguardano in particolare le «aree scoperte», le «opere e impianti di facile rimozione» e le «opere ed impianti di difficile rimozione».

Per la progettazione, realizzazione e installazione delle strutture di cui sopra, si applicano le prescrizioni contenute nel seguente Regolamento.

CAPITOLO 2- DISCIPLINA DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

Le componenti ambientali presenti sul territorio costiero individuate nelle tavv. 4.4.3 – 4.4.4, sono rappresentate da:

- a. Settore marino-sommerso;
- b. Spiaggia emersa;
- c. Costa rocciosa;
- d. Spiaggia fruibile non assentibile a concessione;
- e. Spiaggia fruibile assentibile a concessione;
- f. Campi dunari;
- g. Foce fluviale e stagni;
- h. Prateria di Posidonia.

Di seguito vengono disciplinate l'insieme delle attività di fruizione balneare e turistico ricreative per le componenti ambientali individuate al fine di mantenere un corretto uso della spiaggia

ARTICOLO 2.5 SPIAGGIA FRUIBILE ASSENTIBILE A CONCESSIONE

Settore di spiaggia nel quale è possibile rilasciare concessioni demaniali marittime (Superficie programmabile), coerentemente con quanto definito dagli artt. 12, 22 e 23 delle Direttive Regionali della D.G.R. n. 25/42 del 01 Luglio 2010.

E' AMMESSO:

- il passaggio e la frequentazione pedonale;
- il transito saltuario e la sosta temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore limitatamente alle cause di servizio e solo se autorizzati, qualora non incidenti negativamente sulle componenti ambientali;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 4 comma 1,2,3,4;
- la realizzazione o posizionamento di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività di cui al punto precedente:
- la pulizia della spiaggia da rifiuti e l'eventuale allontanamento di banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e nel rispetto della Determinazione RAS n° 942 del 07/04/2008;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini della loro sostituzione con opere e impianti di facile rimozione a basso impatto ambientale.

NON È AMMESSO:

- il transito e la sosta di mezzi meccanici non autorizzati;
- l'esercizio dei servizi di cui all'art. 4 comma 5;
- la realizzazione di opere di difficile rimozione;
- interventi di scavo e movimentazioni di materiale sedimentario.

CAPITOLO 3 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI A SU TO DELLA BALNEAZIONE

ARTICOLO 3.1 - PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE

Le prescrizioni di divieto a carattere generale per un corretto uso delle spiagge sono di seguito descritte:

NON E' AMMESSO:

- a) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- b) campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili,
- c) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva se può derivarne danno o molestia alle persone, o turbativa alla pubblica quiete. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- d) transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guide per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura.
- e) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica. Detto orario sarà stabilito con apposite Ordinanze del Sindaco.
- f) organizzare attività di spettacolo a di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazione ricreative a nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, etc..) senza la preventiva autorizzazione del Servizio demanio a patrimonio competente;
- g) gettare a mare o abbandonare, seppellire, scaricare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- h) abbandonare o accumulare nelle cabine rifiuti di ogni genere;

- i) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti;
- j) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
- k) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini a lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- l) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo aereomobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso;
- m) pescare da terra con qualsiasi attrezzo nelle zone destinate alla balneazione nelle ore diurne, o transitare nell'arenile con arma da pesca subacquea carica, nelle ore diurne.
- n) accendere fuochi a svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti;
- o) Prelevare sabbia dall'arenile senza specifica autorizzazione.
- p) Esercitare attività anche temporanee diverse da quelle di stabilimento balneare (es. pubblicità, attività promozionali, manifestazioni, scuole di nuoto a di vela, windsurf, sci nautico o spettacoli pirotecnici), senza autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale.
- q) estirpare le specie botaniche presenti nell'arenile a scalzare le radici delle piante che concorrono ad arginare l'erosione delle spiagge.

ARTICOLO 3.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SPIAGGIA

La pulizia della spiaggia verrà effettuata nel rispetto della Determinazione RAS n°942 del 07/04/2008, con idonea macchina pulisci-spiaggia, da eseguirsi esclusivamente con mezzi gommati, di adeguato peso, compresa la formazione e rimozione di accessi provvisori, comprendente un completo trattamento dell'arenile fino alla profondità di 10 cm mediante la vagliatura delle sabbie esistenti ed il recupero dei materiali di scarto ed un secondo e superficiale trattamento di tutto il corpo di spiaggia di completamento del primo intervento, da eseguirsi con mezzo delle stesse caratteristiche, e le stesse lavorazioni, fino ad ottenere tutta la superficie regolare compresa la raccolta e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta mediante conferimento, a discarica autorizzata (oneri di conferimento compresi), da eseguirsi nelle ore di non fruizione degli arenili.

Per quanto riguarda i banchi di Posidonia spiaggiata, sempre nel rispetto della determinazione succitata, si evidenzia che la rimozione della posidonia deve riguardare solo gli strati più superficiali di foglie asciutte, lasciando quelle bagnate in loco per una rimozione successiva.

Una volta eliminati tutti gli eventuali rifiuti, la posidonia deve essere accumulata temporaneamente in zone appartate della stessa spiaggia in strutture di contenimento, quali tutori infissi nella sabbia raccordati da rete a maglia fitta o simili, che ne assicurino l'aerazione ed evitino la dispersione eolica ed i cattivi odori. Le quantità di accumulo non devono consentire fenomeni di putrefazione.

La posidonia accumulata deve essere ridistribuita nella medesima spiaggia al termine della stagione balneare.

Nei casi in cui si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di posidonia e la frequentazione delle spiagge (ad esempio in caso di fenomeni putrefattivi o di mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), l'Amministrazione comunale e i titolari di concessioni demaniali marittime devono rimuovere permanentemente la posidonia spiaggiata e curare il conseguente smaltimento secondo la vigente normativa. Lo smaltimento può

avvenire solo a seguito dell'esecuzione delle operazioni di essiccazione e separazione del fogliame dalla sabbia che deve essere ridistribuita nella spiaggia.

ARTICOLO 3.3 - AREE DI SOSTA ED ACCESSI:

Le aree di sosta e gli accessi sono così regolamentate:

- le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare devono essere localizzate preferibilmente come indicato nella cartografia di progetto, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati a distanza non inferiore a 150 metri dalla linea di riva, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali.
- gli accessi alla spiaggia così come alle singole concessioni devono essere localizzati preferibilmente come indicato nella cartografia di progetto, e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali; l'accesso alla spiaggia e dagli accessi non regolamentati, dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di cancelli, dissuasori o e recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo etc.;

SUB-A RT 3.4.2 - PERIODO DI ESERCIZIO

Le concessioni per attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione sono dal punto di vista della durata di funzionamento, suddivise in due categorie:

- a) *Stagionali*: sono stagionali le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione localizzate in ambito demaniale marittimo e nella superficie fruibile attrezzabile, per le quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è massimo di mesi sei con decorrenza dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno. Le strutture e i manufatti di cui alle attività e servizi di concessione stagionale devono essere rimossi in tutte le loro parti entro il 31 ottobre di ogni anno, e le aree libere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali
- b) *Annuali*: sono annuali le attività e i servizi per le quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è superiore ai mesi sei, indipendentemente dalla durata della stagione balneare. Possono essere concessioni annuali esclusivamente le attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione esterne al demanio marittimo o alla superficie fruibile attrezzabile.

In ogni caso le attività e i servizi con le annesso strutture e manufatti, al termine del periodo di validità delle autorizzazioni dovranno essere rimossi in tutte le loro parti e le aree libere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali.

ARTICOLO 4.4 – SCHEMI TIPOLOGICI E DIMENSIONALI CONCESSIONI DEMANIALI

1. Vedasi tavola n°4.4.10 – Progetto particolareggiato delle aree da affidare in concessione

UNITÀ DI SPIAGGIA 01- LI FERULI

1- DATI DI PROGETTO

- Programmabilità della spiaggia secondo direttive regionali: **Programmabile;**
- Superficie totale programmabile: 50.297,90 m²;
- Scenario di fruizione: superficie programmabile/utente: 10 m²/utente;
- Carico turistico: 4.275,00 utenti;
- Smaltimento reflui: Fossa stagna rimovibile. L'accesso per lo spurgo dei liquami fognari è garantito

mediante l'utilizzo di mezzi gommati di minima dimensione.

OPERA IN PROGETTO

Individuazione dell'area L'intervento è localizzato nel litorale del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, presso l'arenile di Li Feruli, individuato nel PUL vigente con la sigla CDS 4, approvato dalla RAS – Ufficio Tutela del Paesaggio Sardegna Settentrionale Nord-Est, con Determinazione n. 1008, prot. n. 36018 del 19/07/2021. L'area è distinta nel Nuovo Catasto Terreni al Foglio 26, particella 478, intestata al Demanio dello Stato – Ramo Comunicazioni.

L'accesso all'arenile oggetto dell'intervento avviene mediante una passerella comunale in legno che collega l'arenile al parcheggio.

L'area ricade all'interno della ZSC "Foci del Coghinis" (ITB010004) e, pertanto, è soggetta a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.). A tal fine, vengono allegate le relazioni necessarie per l'ottenimento del relativo parere.

La ditta individuale Carta's Holidays Apartments di Carta Sonia Angela ha ottenuto, mediante procedura di evidenza pubblica, l'affidamento dell'area identificata con la sigla CDS 4 (ex CDM 3), presso l'arenile di Li Feruli, e successivamente il Nulla Osta della RAS – Servizio Demanio, prot. n. 24717 del 08/06/2022, per la posa di strutture balneari mobili e il posizionamento di un chiosco-reception.

In conformità alla variante al PUL approvata nel 2021, la concessione identificata con la sigla CDS 4 presenta una superficie complessiva di 300,00 m², con destinazione d'uso a noleggio di lettini, ombreggianti e attrezzature per la balneazione, nonché a chiosco-bar e dotazioni per il salvamento, comprensive di kit di primo soccorso e DAE (Defibrillatore Automatico Esterno).

La Concessione in oggetto identificata con la sigla CDS 4 verrà denominata "Le Conchiglie", la titolare apporrà un cartello al limite della Concessione nel quale indicherà la denominazione della struttura balneare, l'attività svolta, la superficie assentita e le tariffe applicate.

L'arenile in concessione, della superficie complessiva di 300,00 m², con fronte di 30,00 m e profondità di 10,00 m, sarà delimitata mediante piantoni in legno e corda.

All'interno dell'area, per una superficie di 205,00 m², verranno posizionati lettini, ombrelloni e una torretta di avvistamento. Nella superficie restante, pari a 95,00 m², verrà realizzato il chiosco-reception.

Sul retro della concessione verrà inoltre realizzata, a proprie spese, la passerella pedonale comunale, come previsto dal PUL.

La struttura Il chiosco sarà realizzato su una struttura a palafitta, costituita da pilastri realizzati mediante elementi cilindrici in calcestruzzo prefabbricato, dotati di armatura in acciaio e infissi nel terreno, facilmente amovibili. Su tali elementi verranno appoggiate travi e travetti in legno, con sovrastante tavolato maschiato, al fine di realizzare la pavimentazione del locale e della veranda.

La struttura portante sarà costituita da pilastri e travi in legno, mentre i tamponamenti esterni e la copertura saranno realizzati mediante pannelli in legno.

Il fabbricato sarà composto da:

chiosco-reception, della superficie utile di 16,20 m²;

laboratorio, della superficie utile di 9,58 m²;

magazzino, della superficie utile di 4,78 m²;

servizi igienici, di cui uno accessibile alle persone con disabilità, per una superficie utile complessiva di 5,39 m²;

docce, posizionate sul retro della struttura;

vano per vasca accumulo reflui Stagna;

vano destinato ad accogliere il gruppo elettrogeno silenziato.

Sul fronte della struttura verrà realizzata una veranda coperta, della superficie utile di 35,43 m², destinata alla posa di tavoli e sedie. Lateralmente sarà mantenuto un passaggio pedonale della larghezza di 1,00 m.

Gli elementi lignei della struttura saranno trattati con vernici e impregnanti ignifughi, antitarlo e antimuffa.

La superficie coperta complessiva sarà pari a 90,00 m², con un'altezza utile interna media di circa 3,00 m.

La Torretta di avvistamento della dimensione di mt 1,50x1,50 altezza 5,00 mt sarà realizzata in legno.

Sottoservizi Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, verranno posizionate cisterne per l'acqua e vasche biologiche a tenuta stagna nel terreno adiacente al parcheggio comunale. Da tale area verranno realizzate le tubazioni, prevalentemente fuori terra, fino a raggiungere la passerella, alla quale saranno ancorate nella parte sottostante.

Per i servizi igienico-sanitari verranno adottati sistemi efficienti e conformi alla normativa vigente, idonei a garantire lo smaltimento dei liquami senza alcuna dispersione nel sottosuolo e assicurando la perfetta tenuta contro esalazioni e cattivi odori. Verranno utilizzati WC dotati di tritatore integrato.

Tutti gli scarichi saranno convogliati in una vasca di accumulo a tenuta stagna, posizionata in apposito vano retrostante il chiosco. La vasca sarà dotata di pompa elettrica di rilancio, collegata alla condotta generale degli scarichi diretta verso una vasca di accumulo a tenuta stagna posta a monte, nell'area del parcheggio comunale.

Le vasche saranno certificate come stagne e conformi agli specifici standard di tenuta idraulica, in modo da escludere perdite o dispersioni di liquidi tra l'interno delle vasche e l'ambiente circostante.

La vasca sarà inoltre dotata di galleggiante e sistema di allarme, con funzione di prevenzione del rischio di fuoriuscita dei liquidi per troppo pieno e di segnalazione della necessità di svuotamento. Lo svuotamento sarà effettuato mediante auto spurgo autorizzato.

Per l'approvvigionamento dell'energia elettrica verrà utilizzato un gruppo elettrogeno, da posizionare nella nicchia realizzata tra i servizi igienici e il vano destinato alla vasca accumulo stagna, sul retro del chiosco. Il vano sarà opportunamente insonorizzato mediante pannelli fonoassorbenti ignifughi.

L'impianto elettrico, comprensivo dei relativi quadri di comando e protezione, sarà realizzato mediante sistemi scatolari e canalette, opportunamente occultati alla vista e integrati architettonicamente nella struttura.

Realizzazione delle opere. Tutti i materiali verranno trasportati via mare. L'area di cantiere verrà recintata, mentre le aree destinate allo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti verranno opportunamente delimitate e segnalate, mantenendole separate dalle zone operative del cantiere. Verrà inoltre realizzato un capanno per il ricovero degli attrezzi e sarà posizionato un bagno chimico, come indicato nella planimetria allegata (Tavola 8).

COORDINATE GAUSS-BOAGA CONCESSIONE SIGLA CDS 4

101 - NORD 4537866,7464 EST 1489110,655

102 - NORD 4537891,3217 EST 1489127,809

103 - NORD 4537897,0701 EST 1489119.6265

104 - NORD 4537872,4456 EST 1489102.4381

Specchio acqueo. Con la presente si richiede l'autorizzazione alla realizzazione di un corridoio di lancio antistante la concessione, mediante l'utilizzo di uno specchio acqueo della superficie di 4.000,00 m², delle dimensioni di 200,00 × 20,00 m.

Lo specchio acqueo sarà delimitato mediante boe galleggianti di segnalazione, posizionate a intervalli di 5,00 m e collegate tra loro mediante sagola (cima galleggiante), al fine di individuare e delimitare il corridoio di lancio, destinato all'accesso e all'approdo di unità da diporto a vela e a motore.

COORDINATE GAUSS-BOAGA SPECCHIO ACQUEO

105 - NORD 4537901,3714 EST 1489104,6154

106 - NORD 4537957,8495 EST 1489023,1843

107 - NORD 4538014,6013 EST 1488941,3587

108 - NORD 4537998,1671 EST 1488929,9604

109 - NORD 4537941,1761 EST 1489012,1311

110 - NORD 4537884,0238 EST 1489094,5342

La titolare apporrà un cartello al limite della Concessione nel quale indicherà la denominazione della struttura balneare "LE CONCHIGLIE", l'attività svolta, la superficie assentita e le tariffe applicate.

- IMPATTO SUL TERRITORIO ED ELEMENTI DI MITIGAZIONE

Il complesso edilizio si inserisce in modo organico nel contesto e non implica nessuna diminuzione della qualità visiva e panoramica, lo si ritiene adeguato dal punto di vista architettonico in quanto, come precedentemente specificato, la forma, la qualità dei materiali e le tecniche costruttive sono conformi a quelli degli edifici presenti nel contesto circostante.

Non sono presenti particolari modificazioni per quanto riguarda:

- movimenti terra significativi;
- modificazioni legate ad abbattimento di alberi o vegetazione particolari;
- modificazioni allo skiline naturale o antropico;
- modificazione all'assetto idrogeologico;
- modificazioni dei caratteri tipici
- modificazioni all'assetto fondiario agricolo.

La presenza, in tutta la zona, di un'edificazione diffusa dall'idea della capacità dei luoghi di accogliere l'intervento proposto, infatti il nuovo elemento architettonico non implica nessuna significativa diminuzione e/o alterazione dei movimenti terra, abbattimento di alberi o vegetazione, modificazioni allo skiline naturale o antropico, modificazione all'assetto idrogeologico, modificazioni dei caratteri tipici, modificazioni all'assetto fondiario agricolo.

Pertanto, la presenza nella zona di edificazione sufficientemente diffusa determina la capacità dei luoghi di accogliere l'intervento senza che questo comporti apprezzabile diminuzione o alterazione dei caratteri connotativi della zona.

- COMPATIBILITA' AL PPR

L'intervento risulta compatibile con le previsioni e le indicazioni del piano paesaggistico regionale, in quanto l'intervento proposto risulta conforme alla normativa relativa all'assetto Insedimenti Turistici del PPR, al disposto del Piano Utilizzo dei Litorali del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola.

L'area d'intervento può ricadere sotto il profilo dell'ASSETTO AMBIENTALE nella definizione di FASCIA COSTIERA, anche in questo caso l'intervento proposto rispetta il disposto della normativa su citata.

Di seguito viene indicato il posizionamento del lotto oggetto di intervento e relativa documentazione fotografica e simulazione dell'intervento

ESTRATTO SID

Concessione CDS 4 Li Feruli



ORTOFOTO

CONCESSIONE CDS 4



PARCHEGGIO COMUNALE

CONCESSIONE CDS 4

PASSERELLA COMUNALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PASSERELLA COMUNALE

CONCESSIONE CDS 4

PARCHEGGIO COMUNALE

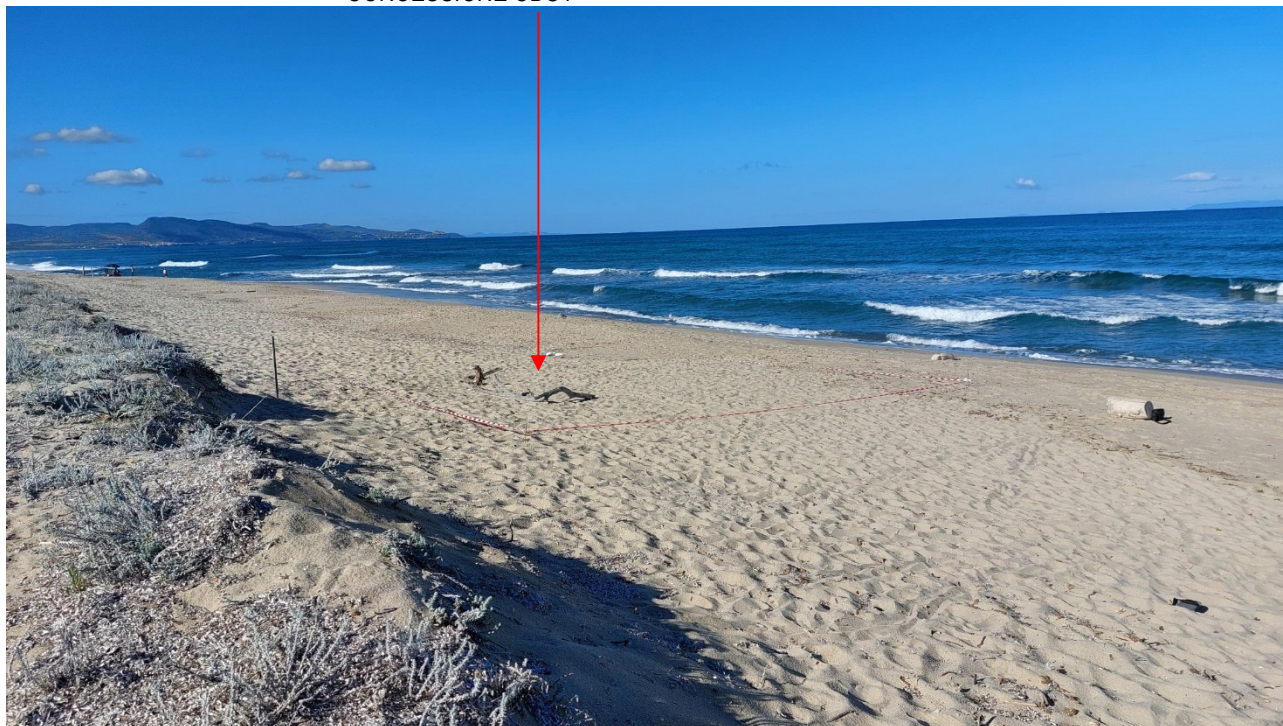


CONCESSIONE CDS 4



PASSERELLA COMUNALE

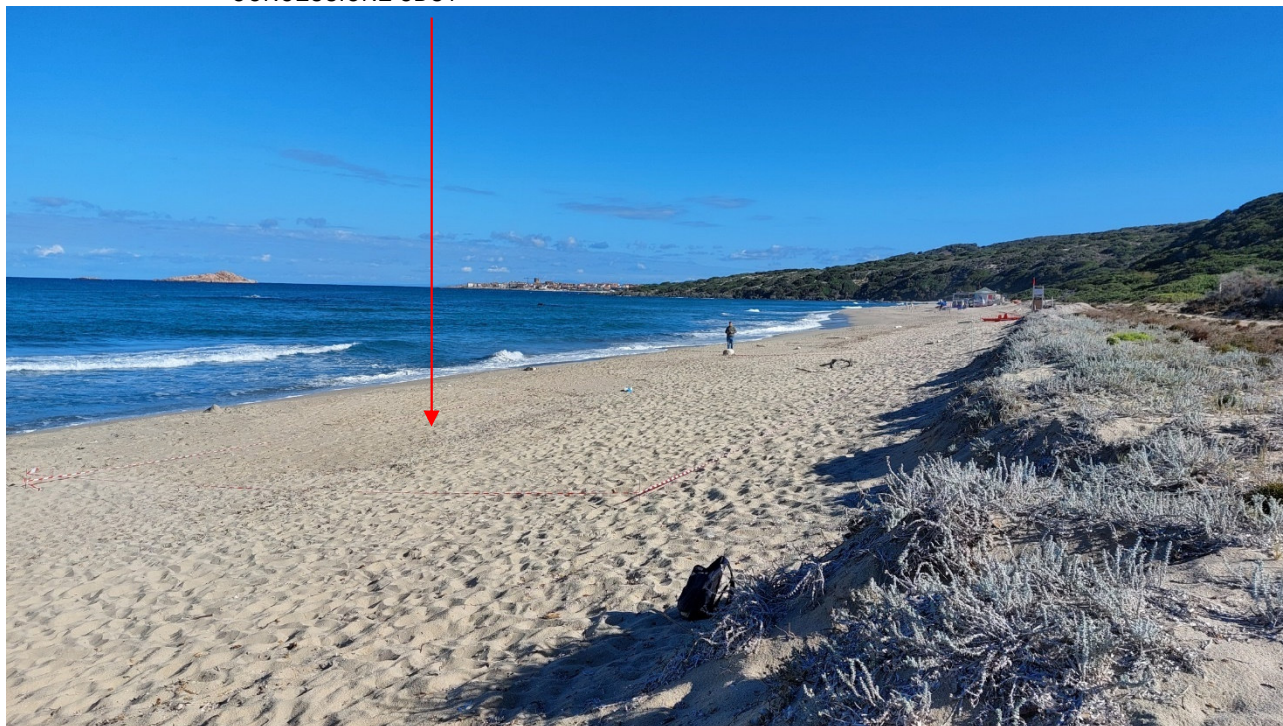
CONCESSIONE CDS4



CONCESSIONE CDS4



CONCESSIONE CDS4



CONCESSIONE CDS4





SIMULAZIONE FOTOGRAFICA

- Allegati

Fanno parte integrante della relazione paesaggistica le planimetrie della zona in varie scale, le viste ortofotografiche, lo stralcio del P.P.R., la documentazione fotografica dell'area o manufatto edilizio estesa anche al contesto paesaggistico e con una breve descrizione della zona d'intervento, la simulazione fotografica dell'intervento oltre tutte le tavole di progetto allegare alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale.

Trinità d'Agultu li 08/10/2026

il progettista

Geometra Monica Carta



Monica Carta
12.10.2026 10:42:55
GMT+02:00